

Legge regionale 20 febbraio 1995 , n. 12

**Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario.**

**Art. 16**

*Disposizioni particolariconcernenti gli interventi nel settore sanitario*

**1.**Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.

**1 bis.** Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui alla legge regionale 23/2012 .

**1 ter.** Qualora i servizi di cui al comma 1 bis vengano affidati in via diretta, gli enti del Servizio sanitario regionale riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività affidate.

**1 quater.** Al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale approva un regolamento che individua requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.

**2.**

( ABROGATO )

**3.**

( ABROGATO )

**4.**

( ABROGATO )

Note:

**1** Derogata la disciplina del comma 3 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995

**2** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

**3** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

**4** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000

**5** Comma 2 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000

**6** Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000

**7** Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000

**8** Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 2, L. R. 23/2012

**9** Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015

**10** Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015

**11** Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015